



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO INTEGRATIVO MODIFICATIVO
DELL'ART. 18, COMMA 8, SECONDO PERIODO
DEL CCIL ANNO 2005 SOTTOSCRITTO IL 31.10.05**

PREMESSE

- a) L'Ateneo di Bologna, a decorrere dall'anno 2005, ha istituito un'indennità accessoria mensile pari a € 100,00 lordo dipendente, erogata per 12 mensilità, al personale delle categorie B, C e D, secondo i criteri e le modalità definite dall'art. 18 del CCIL anno 2005 sottoscritto il 31.10.05.
- b) Per l'anno 2005, la suddetta indennità è stata corrisposta con le seguenti scadenze:
- nel mese di giugno 2005, in virtù dell'ultrattività dell'art. 29 del CCIL biennio 2003/2004 sottoscritto il 7.04.04, è stato corrisposto un acconto pari a 300,00 euro lordo dipendente al personale di categoria B e un acconto pari a 400,00 euro lordo dipendente al personale di categoria C e D;
 - nel mese di gennaio 2006 è stata liquidata l'indennità maturata nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2005, al netto dell'acconto corrisposto nel mese di giugno 2005.
- c) L'art. 18 del CCIL anno 2005, ai commi 6 e 7 stabilisce che il personale che:
- svolge direttamente prestazioni conto terzi ex art. 66 DPR 382/80 e art 49 T.U.
 - percepisce incentivi dell'art. 18 della L. 109/94 (cd. L. Merloni)
 - percepisce il compenso legato alla produttività erogato sui fondi della sanità
- ha diritto al pagamento dell'intera indennità accessoria mensile solo se il totale di questi compensi "extra" è inferiore a euro 1.200 lordo dipendente.
- Se il totale dei predetti compensi "extra" è, invece, compreso tra euro 1.200 e euro 2.400, il dipendente percepisce la differenza tra euro 2.400 e il totale dei compensi medesimi.
- Se il totale dei compensi "extra" è superiore a 2400 euro, il dipendente non percepisce la suddetta indennità.
- d) Nel mese di dicembre u.s., l'Amministrazione ha inviato una comunicazione ai dipendenti che nel 2005 hanno ricevuto compensi per prestazioni conto terzi, incentivi ex art. 18 della L.109/94 e produttività della sanità, per importi superiori alle soglie stabilite dal contratto integrativo, in modo da dar loro la possibilità di rinunciare e/o richiedere il pagamento in un'unica soluzione al momento del riparto del fondo residuo.
- e) Nel mese di gennaio:
- ai dipendenti che hanno rinunciato al pagamento, non è stata liquidata l'indennità mensile accessoria relativa all'anno 2005;
 - a coloro che non hanno risposto è stata, invece, liquidata l'indennità maturata nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2005, al netto dell'acconto corrisposto nel mese di giugno 2005,
- f) l'art. 18, comma 8, secondo periodo del CCIL anno 2005 prevede che: "In caso di conguaglio negativo le maggiori somme saranno recuperate in un'unica soluzione"; poiché le somme da recuperare sono consistenti:

LE PARTI CONCORDANO

di sostituire l'art. 18, comma 8, secondo periodo del CCIL anno 2005 sottoscritto il 31.10.05 con il seguente:

Articolo 1

1. In caso di conguaglio negativo le maggiori somme saranno recuperate rateizzando il debito.
2. Per coloro che hanno percepito a titolo di prestazioni conto terzi ex art. 66 DPR 382/80 e art 49 T.U., di incentivi derivanti dall'art. 18 della L. 109/94, di produttività erogata sui fondi della sanità, una somma totale superiore alla soglia di 2.400 euro lordo dipendente si applica la seguente rateizzazione:
 - se l'importo da restituire è di 1.200 euro lordo dipendente, il debito viene rateizzato in 4 rate di 300 euro lordi mensili;
 - se l'importo da restituire è di 400 euro lordo dipendente il debito viene rateizzato in 2 rate di 200 euro lordi mensili;
 - se l'importo da restituire è di 300 euro lordo dipendente il debito viene rateizzato in 2 rate di 150 euro lordi mensili.
3. Per coloro che hanno percepito a titolo di prestazioni conto terzi ex art. 66 DPR 382/80 e art 49 T.U., di incentivi derivanti dall'art. 18 della L. 109/94, di produttività erogata sui fondi della sanità, una somma totale superiore a 1.200 euro ma inferiore a 2.400 euro, lordo dipendente, si applica la seguente rateizzazione:
 - se l'importo da restituire è minore di 150 euro, il debito viene trattenuto in un'unica soluzione

- se l'importo da restituire è compreso tra 150 e 300 euro, il debito viene rateizzato in 2 rate
- se l'importo da restituire è superiore a 300 euro, il debito viene rateizzato in un numero di rate sufficienti ad estinguere il debito, comunque non più di 4, di 300 euro mensili.

Articolo 2

Le rate decorreranno da aprile a luglio 2006.

Le parti presa visione del testo dell'accordo convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.

La **Delegazione di Parte pubblica** costituita nelle persone di:

Delegato del Rettore Prof. Sandro Mainardi _____

Direttore Amministrativo Dott.ssa Ines Fabbro _____

e

la **Delegazione di Parte sindacale** costituita nelle persone di:

Delegato C.G.I.L. Sig. Davide Valente _____

Delegato C.I.S.L. Dott. Maurizio Turchi _____

Delegato U.I.L. Sig. Dante Berti _____

Delegato C.S.A. di CISAL Università Dott. Riccardo Marini _____

Componenti R.S.U.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bologna, 21 marzo 2006

Il Segretario
(dott.ssa Nadia Paglione)